CORPORATE & TAX
STUDIO ASSOCIATO
GERMANI | D'UGO | CAGNONI

Milano, 4 ottobre 2021

OGGETTO: SCAMBI DI BENI CON SAN MARINO – FATTURA ELETTRONICA FACOLTATIVA DAL 1° OTTOBRE 2021

1. LE NUOVE REGOLE

A decorrere dal **1° ottobre 2021**, entra in vigore il D.M. 21 giugno 2021, che introduce, in ottica di semplificazione, l'utilizzo della fatturazione elettronica **nei rapporti di scambio tra l'Italia e la Repubblica di San Marino**.

Da tale data, gli operatori di entrambi i Paesi potranno, in via facoltativa e alternativamente alla fatturazione cartacea, emettere i documenti di fatturazione (fatture, note di variazione) in formato elettronico. **Solo a partire dal 1° luglio 2022, la fatturazione elettronica diventerà obbligatoria**, ma solo con esclusivo riferimento alle operazioni di **cessione di beni**.
Per le prestazioni di servizi, infatti, l'utilizzo della fatturazione elettronica rimarrà facoltativo e, pertanto, le fatture potranno continuare ad essere emesse anche in formato cartaceo.

Le regole tecniche per l'emissione e la ricezione della fattura elettronica (in formato XML) sono state definite dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 5 agosto 2021 n. 211273, come modificato dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2021 n. 248717, il quale rinvia alla disciplina già in uso tra gli operatori italiani. In particolare, la fatturazione elettronica per gli scambi tra i due Paesi avverrà tramite il Sistema di Interscambio (**SdI**) con controlli operati, da una parte, dall'Ufficio Tributario di San Marino e, dall'altra, dall'Agenzia delle Entrate.

Le nuove modalità di fatturazione elettronica nei rapporti di scambio tra l'Italia e San Marino, dovrebbero ragionevolmente escludere l'obbligo di presentazione dell'esterometro. Inoltre, dovrebbe altresì decadere l'obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat delle vendite per chi esegue anche cessioni intracomunitarie (modello Intra-1). Su questo aspetto, tuttavia, si è in attesa di una conferma esplicita da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Di seguito, si riporta una sintesi della nuova procedura di fatturazione elettronica tra l'Italia e San Marino circoscritta all'ipotesi di rapporti B2B.

2. CESSIONI DI BENI VERSO SAN MARINO

Per quanto riguarda le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, le fatture elettroniche **emesse** da soggetti passivi IVA stabiliti o identificati in Italia nei confronti di operatori economici sammarinesi, dovranno riportare:

- il codice destinatario "2**R**4**GTO**8" riferito all'Ufficio Tributario di San Marino;
- il codice di identificazione del cessionario sammarinese (**SM seguito da 5 numeri**);
- il codice TipoDocumento:
  - in via generale, "**TD24**" (fattura differita *ex* articolo 21, comma 4, lett. a), D.P.R. n. 633/1972), considerato che il trasferimento dei beni dall'Italia a San Marino deve essere sempre accompagnato da DDT;
  - "**TD01**" – fattura o "**TD02**" – acconto/anticipo su fattura in caso di emissione del documento in anticipo rispetto all'inizio del trasporto/spedizione del bene o in caso di emissione di fattura riferita al pagamento di acconti;
- il codice natura "**N3.3**" non imponibili – cessioni verso San Marino.

Le fatture elettroniche così compilate dovranno essere trasmesse tramite SdI all'Ufficio Tributario di San Marino, il quale, **entro i quattro mesi successivi** all'emissione della fattura:

- verifica l'assolvimento dell'imposta sull'importazione da parte del cessionario sammarinese (a seguito dell'effettiva introduzione dei beni nel territorio di San Marino);
- convalida la regolarità della fattura, e
- comunica l'esito del controllo all'Agenzia delle Entrate.

L'operatore italiano potrà visualizzare nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi", oltre alla fattura elettronica emessa, l'esito del controllo effettuato dall'Ufficio Tributario di San Marino.
Solo a seguito della convalida di regolarità del documento, l'operazione di cessione beneficerà del regime di non imponibilità IVA *ex* articolo 71, D.P.R. n. 633/1972.
Se entro i quattro mesi successivi all'emissione della fattura, l'Ufficio Tributario di San Marino non ne convalida la regolarità, l'operatore italiano dovrà emettere, entro i successivi 30 giorni, apposita

nota di variazione in aumento da trasmettere allo SdI (*ex* articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972) senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Si segnala che, in caso di emissione di fatture con codici "TD01" (fattura) o "TD02" (acconti/anticipi su fattura), **queste non verranno convalidate dall'Ufficio Tributario di San Marino, fino a quando i beni non saranno effettivamente introdotti nel territorio sammarinese**, con assolvimento della relativa imposta sull'importazione. Occorrerà, pertanto, **monitorare** il termine dei quattro mesi dall'emissione del documento, in quanto il regime di non imponibilità è strettamente collegato all'importazione del bene. Nello specifico, è importante che le fatture elettroniche emesse in acconto siano successivamente **richiamate nelle fatture elettroniche emesse a saldo**, come già avviene per la fatturazione cartacea relativa alle cessioni all'esportazione.

3. CESSIONI DI BENI VERSO L'ITALIA

Per quanto riguarda gli acquisti di beni spediti o trasportati con DDT nel territorio italiano dalla Repubblica di San Marino, le fatture elettroniche **emesse** dagli operatori economici sammarinesi saranno trasmesse dall'Ufficio Tributario di San Marino allo SdI, che le recapiterà all'operatore italiano, a seguito dell'esito positivo dei controlli effettuati sulle stesse dall'Agenzia delle Entrate. Tali fatture e l'esito dei relativi controlli saranno visualizzabili nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".

Gli operatori sammarinesi potranno emettere la fattura elettronica:

A. senza addebito dell'imposta; in tal caso, il cessionario italiano:
- visualizza la fattura elettronica nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi";
- indica e procede al versamento dell'imposta dovuta con il meccanismo del *reverse charge* (*ex* articolo 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972) con emissione di autofattura, TipoDocumento "TD19", da trasmettere allo SdI;
- annota l'autofattura sia nel registro delle fatture emesse che nel registro delle fatture ricevute.

B. con addebito dell'imposta; in tal caso:
- l'imposta è versata dall'operatore sammarinese all'Ufficio Tributario di San Marino che ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate;

- l'Agenzia delle Entrate controlla la regolarità dei versamenti;
- l'esito **positivo** del controllo dell'Agenzia è visualizzabile, unitamente alla fattura, nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi"; **solo da tale momento, l'operatore italiano è legittimato ad operare la detrazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 633/1972**.

Con riferimento alle operazioni di acquisto di beni, si evidenzia che, **in caso di pagamenti in acconto da parte di operatori italiani**, non è possibile considerare l'operazione effettuata per la quota parte pagata, in quanto l'importazione si realizza soltanto con la materiale introduzione dei beni in territorio italiano. Infatti, l'Ufficio Tributario di San Marino trasmetterà i documenti elettronici allo SdI (successivamente recapitati all'operatore italiano) **soltanto dopo avere riscontrato la materiale uscita dei beni dal territorio sammarinese**.

Infine, tenuto conto che nel periodo transitorio dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2022, è possibile utilizzare alternativamente sia la fattura elettronica che la fattura cartacea, in caso di operazioni di acquisto di beni dal territorio di San Marino, si ritiene opportuno richiedere informazioni al fornitore/cedente sammarinese circa il metodo di fatturazione adottato.
Qualora quest'ultimo opti per la fattura elettronica, i documenti aventi rilevanza IVA saranno esclusivamente quelli pervenuti tramite SdI; nel caso in cui il cedente sammarinese anticipasse o trasmettesse (extra-SdI) le fatture al cessionario italiano, queste non avrebbero alcuna rilevanza ai fini IVA.